



Consenso del genitore biologico o della genitrice biologica all'adozione plenaria del figlio o della figlia (ad esclusione del coniuge, della convivente o del convivente, o del partner)

Io, sottoscritto o sottoscritta

Cognome(i):

Nome(i):

Data di nascita:

Indirizzo

Via: N.

Codice postale: Località: Paese:

Confermo con la mia firma di avere ricevuto informazioni complete sulle condizioni che disciplinano il presente consenso e sugli effetti della futura adozione di mio figlio o mia figlia.

In particolare, con la presente confermo di avere preso conoscenza e compreso la portata di quanto segue:

Con la mia firma attesto di avere letto e compreso:

Un o una minorenni può essere adottato o adottata soltanto se i genitori sono d'accordo con la sua adozione (art. 265a capoverso (cpv.) 1 del Codice civile svizzero (CC)). Ho pertanto il diritto di rifiutare il consenso all'adozione di mio figlio o mia figlia e di rifiutare di firmare il presente modulo.

Firma autografa

Il consenso all'adozione non può essere dato prima di 6 settimane dalla nascita del bambino o della bambina (art. 265b cpv. 1 CC).

Firma autografa

A partire dalla firma del presente formulario, dispongo di un termine di 6 settimane per annunciare il mio desiderio di annullare questo accordo (art. 265b cpv. 2 CC), mediante avviso scritto e firmato, da inviare per raccomandata al Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placements, (SASLP - Route des Jeunes 1 - 1227 Les Acacias).

Firma autografa

Trascorse 6 settimane dalla firma del presente modulo, il mio consenso diventerà definitivo e non sarà quindi annullabile, salvo in caso di vizio di consenso.

Firma autografa

Il predetto termine non si applica se il presente consenso è dato nuovamente a seguito di una dichiarazione di annullamento di un consenso precedente. In tal caso, il consenso diventerà definitivo al momento della firma del presente modulo.

Firma autografa

Una volta che il mio consenso sarà diventato definitivo, se non sono sposato o sposata, legato o legata da un'unione registrata di fatto in comune con la persona che adotta mio figlio o mia figlia, e salvo eccezioni previste dall'articolo 268 CC, il diritto alle relazioni personali, ossia il diritto di mantenere un legame vivo con mio figlio o mia figlia (presa in carico, visita, telefono, corrispondenza scritta, etc.) terminerà.

Firma autografa

Non appena il mio consenso sarà diventato definitivo, l'autorità di protezione dei minori pronuncerà la revoca dell'autorità parentale che detengo su mio figlio o mia figlia se ho dato il mio consenso alla sua adozione da parte di terzi anonimi.

Firma autografa

Se non sono sposato, in unione civile o in convivenza con la persona che adotta mio figlio o mia figlia, il rapporto di filiazione tra me e mio figlio si interromperà al momento dell'adozione, il che significa che non sarò più il suo genitore legale. In particolare, non saremo più in grado di affermare i diritti successori, né diritti alle relazioni personali, né pretese alimentari reciproche. (art. 267 cpv. 2 CC).

Firma autografa

L'adozione può avere un effetto sul cognome e/o sul(i) nome(i) del o della minore nonché sul suo diritto di cittadinanza. Inoltre, essa può comportare la perdita della cittadinanza svizzera, in particolare se il(i) genitore(i) adottante(i) non è (sono) svizzero(i) (art. 267 cpv. 1, 267a e 267b CC).

Firma autografa

Dopo avere letto il documento, dichiaro dare il mio consenso all'adozione di mio figlio o di mia figlia:

Cognome(i):.....

Nome(i):.....

Data di nascita:.....

Da parte:

Seleziona ciò che è appropriato

Una persona o una coppia che non conosco

La persona o le persone seguenti:

Cognome(i): Nome(i):

Cognome(i): Nome(i):

Allego a questo documento una copia del mio passaporto o della mia carta d'identità (obbligatorio).

Con la mia firma, attesto che il mio consenso è libero da qualsiasi vincolo esterno.

Prendo atto che se non revoco il mio consenso entro 6 settimane dalla data di cui sotto, esso diventa definitivo.

Fatto a : il :

Firma autografa :

Basi legali

- Art. 265²⁸⁷**
- VI. Consenso dell'adottando e dell'autorità di protezione dei minori
- ¹ Se l'adottando è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.
 - ² Se è sotto tutela o curatela, è necessario il consenso dell'autorità di protezione dei minori, quand'anche l'adottando sia capace di discernimento.

- Art. 265a²⁸⁸**
- VII. Consenso dei genitori²⁸⁹
1. Forma
- ¹ Per l'adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell'adottando.
 - ² Il consenso dev'essere dato, oralmente o per scritto, all'autorità di protezione dei minori²⁹⁰ del domicilio o della dimora dei genitori o dell'adottando e registrato a verbale.
 - ³ È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all'adozione o questi non fossero ancora designati.²⁹¹

- Art. 265b²⁹²**
2. Termini
- ¹ Il consenso non può essere dato prima di sei settimane dalla nascita dell'adottando.
 - ² Può essere revocato entro sei settimane dalla ricezione.
 - ³ Se rinnovato dopo la revoca è definitivo.

- Art. 265c²⁹³**
3. Astrazione
- a. Condizioni
- Si può prescindere dal consenso di un genitore se questi è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento.

- Art. 265d²⁹⁴**
- b. Decisione
- ¹ Se il minore è affidato in vista dell'adozione agli aspiranti all'adozione e fa difetto il consenso di uno dei genitori, l'autorità di protezione dei minori del domicilio del minore decide, a richiesta del tutore o del curatore, di un ufficio per il collocamento oppure degli aspiranti all'adozione e, di regola, prima dell'affidamento, se si possa prescindere da tale consenso.²⁹⁵

Art. 267²⁹⁸

C. Effetti

I. In generale

¹ L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante.

² I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti.

³ Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del:

1. coniuge dell'adottante;
2. partner registrato dell'adottante;
3. convivente di fatto dell'adottante.

Art. 267a²⁹⁹

II. Nome

¹ In caso di adozione congiunta o di adozione singola può essere dato all'adottato minorenni, per motivi degni di rispetto, un nuovo prenome. Prima del cambiamento del prenome, il minorenni è sentito personalmente e appropriatamente dall'autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se il minorenni ha almeno 12 anni è necessario il suo consenso.

² Il cognome dell'adottato minorenni è retto dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. Tali disposizioni si applicano per analogia se il minorenni è adottato dal partner registrato della madre o del padre.

³ L'autorità competente può, per motivi degni di rispetto, autorizzare un adottando maggiorenne a conservare il cognome precedente.

⁴ Il cambiamento del cognome di un adottando maggiorenne non ha ripercussioni sul cognome di terzi che derivi dal cognome precedente dell'adottando, a meno che essi acconsentano espressamente a un cambiamento del cognome.

Art. 267b³⁰⁰

III. Cittadinanza

La cittadinanza dell'adottato minorenni è retta dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.